

DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2023
234/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2024 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 139/2023/R/GAS (RTTG 6PRT)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1252^a riunione del 30 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) ed abroga il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (di seguito: Regolamento TEN-E), che abroga il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 26 maggio 2023;

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 25 maggio 2023;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Requisiti di Piano);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS, e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS COM (di seguito: deliberazione 195/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2022, 448/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 696/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 696/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 723/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 723/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 70/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 72/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2023, 122/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 122/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIROSS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 139/2023/R/GAS l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT, 2024-2027);
- ai sensi del comma 37.1 della RTTG 6PRT, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte tariffarie per l’anno successivo, incluso il valore dei ricavi *RT* e *RM* relativi all’anno di presentazione della proposta tariffaria rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo; ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 139/2023/R/GAS, tale termine è stato fissato al 19 aprile 2023 ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per l’anno 2024;
- ai sensi del comma 37.5 della RTTG 6PRT, entro il 31 maggio 2023 l’Autorità valuta le proposte tariffarie e provvede a determinare i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG 6PRT relativi all’anno 2024;
- con la deliberazione 696/2022/R/GAS di valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: Piani) 2021 e 2022, l’Autorità:
 - a) ha espresso valutazioni critiche sulla solidità delle analisi costi-benefici di alcuni interventi di sviluppo della rete di trasporto, disponendo di proseguirne la valutazione nell’ambito dei successivi Piani;
 - b) ha evidenziato come, su alcuni interventi di sviluppo in aree di nuova metanizzazione, non siano state fornite informazioni sufficienti a dimostrare il requisito del coordinamento tra gli sviluppi di rete;
- con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l’Autorità ha adottato la “Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)”, che definisce: (i) responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; (ii) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo; (iii) predefiniti livelli di qualità del servizio; (iv) un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio; (v) un sistema di monitoraggio di requisiti dei livelli di qualità; con la medesima deliberazione, l’Autorità ha rimandato al 6PRT l’eventuale revisione della struttura del corrispettivo tariffario da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto non titolari dell’impianto di misura;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha approvato i “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”;
- con la deliberazione 723/2022/R/GAS, l’Autorità ha definito un meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto del gas naturale completamente ammortizzate tariffariamente che possono essere ancora esercite in sicurezza e assicurando adeguati livelli di qualità del servizio, applicato in via sperimentale per il periodo 2023-2027; la medesima deliberazione prevede che, entro il termine del periodo di sperimentazione, l’Autorità proceda ad una valutazione del meccanismo incentivante finalizzata ad una sua eventuale revisione, con riferimento in particolare all’ambito di applicazione, al livello di incentivazione, e alle modalità applicative del meccanismo;

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato le Parti I e II del Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS 2024-2031), recanti rispettivamente le disposizioni comuni e i criteri del c.d. ROSS-base;
- la deliberazione 139/2023/R/GAS ha rimandato a specifico provvedimento, da adottarsi entro l’anno 2023, la declinazione operativa dei criteri ROSS di cui al TIROSS 2024-2031; in assenza di adozione di tale provvedimento entro il termine dell’anno 2023, i ricavi ammessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della RTTG 6PRT si intendono pari ai ricavi di riferimento per la determinazione delle tariffe di trasporto di cui alla lettera a) del medesimo comma.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 37.1 della RTTG 6PRT, le seguenti imprese di trasporto hanno presentato all’Autorità le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all’anno 2024, nonché i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all’anno 2023 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo:
 - a) Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con comunicazione del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27289 del 19 aprile 2023);
 - b) Energie Rete Gas S.r.l., con comunicazione del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27348 del 20 aprile 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 15 maggio 2023 (prot. Autorità A/32965 del 16 maggio 2023), del 17 maggio 2023 (prot. Autorità A/33766 del 18 maggio 2023) e del 23 maggio 2023 (prot. Autorità A/35059 del 23 maggio 2023) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 8 maggio 2023 (prot. Autorità P/31173);
 - c) Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con comunicazione del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27357 del 20 aprile 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 15 maggio 2023 (prot. Autorità A/32971 del 16 maggio 2023) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 8 maggio 2023 (prot. Autorità P/31178);
 - d) Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazione del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27247 del 19 aprile 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 11 maggio 2023 (prot. Autorità A/32022 del 11 maggio 2023) e del 15 maggio 2023 (prot. Autorità A/32966 del 16 maggio 2023);
 - e) Netenergy Service S.r.l., con comunicazione del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27250 del 19 aprile 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 8 maggio 2023 (prot. Autorità A/31120 del 8 maggio 2023) e del 22 maggio 2023 (prot. Autorità A/34703 del 22 maggio 2023);
 - f) Retragas S.r.l., con comunicazione del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/26991 del 19 aprile 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 15 maggio 2023 (prot. Autorità A/32919 del 15 maggio 2023).

- 2023) e del 22 maggio 2023 (prot. Autorità A/34762 del 22 maggio 2023) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 8 maggio 2023 (prot. Autorità P/31180);
- g) SGI S.p.A., con comunicazione del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27347 del 20 aprile 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 15 maggio 2023 (prot. Autorità A/32961 del 16 maggio 2023) e del 22 maggio 2023 (prot. Autorità A/34815 del 22 maggio 2023) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 8 maggio 2023 (prot. Autorità P/31181);
- h) Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazioni del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27354 del 20 aprile 2023) e del 20 aprile 2023 (prot. Autorità A/27503 del 20 aprile 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 15 maggio 2023 (prot. Autorità A/32963 del 16 maggio 2023) e del 22 maggio 2023 (prot. Autorità A/34928 del 23 maggio 2023) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 8 maggio 2023 (prot. Autorità P/31182).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell’ambito delle proposte tariffarie, alcune imprese di trasporto hanno incluso incrementi patrimoniali relativi ad investimenti per i quali, con la deliberazione 696/2022/R/GAS di valutazione dei Piani 2021 e 2022, l’Autorità:
 - a) ha espresso valutazioni critiche sulla solidità su alcune analisi costi-benefici, disponendo di proseguirne la valutazione nell’ambito dei successivi Piani;
 - b) relativamente ad alcuni interventi di sviluppo in aree di nuova metanizzazione, ha evidenziato come non risultino essere state fornite informazioni sufficienti a dimostrare il requisito del coordinamento tra gli sviluppi di rete;
- nelle comunicazioni di risultanze istruttorie, gli Uffici dell’Autorità hanno tra l’altro evidenziato alle imprese di trasporto che:
 - a) ai sensi del comma 5.2 della RTTG 6PRT, nei casi in cui, per un dato intervento, risulti un beneficio per il sistema nazionale del gas inferiore ai costi, tale intervento è ammesso al riconoscimento tariffario nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili;
 - b) qualora nei prossimi Piani gli elementi informativi forniti non consentissero di superare le criticità relative alle analisi costi-benefici emerse in sede di valutazione dei Piani 2021 e 2022, come rilevate con deliberazione 696/2022/R/GAS, gli incrementi patrimoniali degli investimenti interessati saranno ammessi al riconoscimento tariffario nei limiti dei benefici monetizzati in coerenza le previsioni di cui all’Allegato A della deliberazione 468/2018/R/GAS;
 - c) gli interventi che presentano criticità legate al coordinamento tra trasporto e distribuzione devono essere esclusi ai fini tariffari fino all’accertamento dell’avvenuto coordinamento;

- le proposte tariffarie, come inviate dalle imprese di trasporto successivamente alle risultanze istruttorie, sono risultate coerenti rispetto alle osservazioni degli Uffici, in particolare prevedendo l'esclusione degli investimenti relativi ad interventi con criticità di coordinamento tra trasporto e distribuzione realizzati successivamente alla deliberazione 696/2022/R/GAS (ossia dal 2023).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Energie Rete Gas S.r.l., nell'ambito della prima proposta tariffaria del 19 aprile 2023 ha incluso - tra i costi del servizio di trasporto – anche i costi riconducibili al trasporto alternativo su gomma del gas naturale in Sardegna, le cui attività sono state acquisite da Medea S.p.A., nonché delle infrastrutture/asset funzionali a garantire il medesimo servizio; secondo quanto affermato dalla Società, il perimetro delle attività di trasporto include il trasporto terrestre su gomma della materia prima dal deposito costiero (attualmente presente nell'area portuale di Oristano) fino ai punti di consegna presso cui viene reso disponibile il gas naturale all'impresa distributrice; per tali ragioni, la Società ha incluso tali infrastrutture/asset funzionali all'attività di trasporto nelle proposte tariffarie relative agli anni 2023 e 2024;
- con comunicazione di risultanze istruttorie del 8 maggio 2023, gli Uffici dell'Autorità hanno evidenziato tra l'altro che:
 - a) le attività/servizi di trasporto alternativo su gomma del gas naturale e le funzionali attività di stoccaggio e rigassificazione locali non sono riconducibili al servizio di trasporto come definito ai sensi della RTTG e del TIUC, ossia il servizio che prevede la movimentazione di gas naturale attraverso la rete nazionale e le reti regionali di trasporto;
 - b) inoltre, tali infrastrutture non risultano incluse nel perimetro della rete regionale dei gasdotti, essendo stata rigettata, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la richiesta di considerare tali iniziative di trasporto alternative, riferite alla Regione Sardegna, come idonee ad essere ricomprese nell'alveo del trasporto regionale (cfr. decreto direttoriale 25 maggio 2023);
 - c) non sussistono i presupposti normativi per la socializzazione a livello nazionale dei costi delle attività/servizi di trasporto alternativo su gomma del gas naturale e delle funzionali attività di stoccaggio e rigassificazione locali nella Regione Sardegna che deriverebbe dalla ricomprensione di tali attività nell'ambito nel servizio di trasporto regionale e dalla conseguente applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità;
 - d) per tali ragioni, i costi di capitale ed eventuali costi operativi riconducibili alle attività sopra richiamate debbano essere esclusi dalla proposta tariffaria per l'anno 2024 nonché dalla proposta tariffaria per l'anno 2023 rideterminata per tenere conto dei dati di consuntivo;
- con comunicazioni del 15 maggio 2023 e del 17 maggio 2023, la società Energie Rete Gas S.r.l. ha inviato una nuova proposta tariffaria, che è risultata coerente rispetto alle richieste di modifica degli Uffici, pur tuttavia ribadendo le ragioni per le quali

riterebbe le attività/servizi di trasporto alternativo riconoscibili nell'ambito del servizio di trasporto del gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., nell'ambito della proposta tariffaria, ha reso noto di aver presentato al Ministero della transizione ecologica (MiTE), ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in data 30 luglio 2021, istanza per la riclassificazione di tutti gli impianti di trasporto regionale di cui la società è titolare in impianti di distribuzione, e che il MASE ha tra l'altro evidenziato, con propria lettera del 24 gennaio 2022 (prot. Autorità A/3200 del 25 gennaio 2022), che l'eventuale riclassifica avrebbe efficacia dal 1 gennaio 2023;
- la società Retragas S.r.l., nell'ambito della proposta tariffaria, ha reso noto di aver presentato al MiTE, ora MASE, in data 29 luglio 2021, istanza per la riclassificazione di un metanodotto (segmento 5 "Val Staffora") in rete di distribuzione del gas naturale; rispetto a tale istanza, il MASE ha tra l'altro evidenziato, con propria lettera del 13 giugno 2022 (prot. Autorità A/26215 del 13 giugno 2022), che l'eventuale riclassifica avrebbe efficacia dal 1 gennaio 2023;
- con comunicazione del 12 maggio 2023 (prot. P/32504), gli Uffici dell'Autorità hanno segnalato al MASE e alle società interessate la propria intenzione di sottoporre all'approvazione dell'Autorità l'esclusione delle reti oggetto di istanza di riclassificazione dal procedimento di approvazione delle proposte tariffarie relative al 2024, e di adottare le conseguenti determinazioni sulle tariffe di trasporto e distribuzione del gas naturale coerentemente con le previsioni di regolazione tariffaria vigenti;
- con decreto direttoriale 25 maggio 2023, il MASE ha disposto la riclassifica da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione del gas naturale, dal 1 gennaio 2023, dei gasdotti della società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., denominati "Valnure" e "Valtrebbia", e del tratto di rete gas della società Retragas S.r.l., denominato "Val Staffora – Segmento S05" ricadente nell'ambito territoriale minimo (Atem) Pavia 4 di distribuzione gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 723/2022/R/GAS, all'articolo 1, prevede che, nell'ambito della proposta tariffaria, le imprese di trasporto possano presentare istanza per ottenere l'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate tariffariamente, la cui applicazione decorre dal 2023; tale incentivo si applica ai metanodotti completamente ammortizzati nell'anno $t-2$ (2021) ricompresi nell'attivo immobilizzato lordo riconosciuto ai fini tariffari nell'anno di riferimento che, sulla base delle evidenze derivabili dall'applicazione della metodologia *Asset Health* definita ai sensi della deliberazione 195/2022/R/GAS e messa a punto da Snam Rete Gas S.p.A., possono essere mantenuti in esercizio in sicurezza e assicurando un livello

di servizio conforme agli standard previsti dalla vigente regolazione della qualità del servizio di trasporto;

- nell'ambito delle proposte tariffarie, le società SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. hanno presentato istanza per il riconoscimento dell'incentivo per il mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate, in coerenza con le previsioni della deliberazione 723/2022/R/GAS, sia per l'anno 2023 (nell'ambito dei ricavi ricalcolati con i dati di consuntivo) che per l'anno 2024;
- dall'istanza presentata da Snam Rete Gas S.p.A. è emerso come circa il 30% dei metanodotti completamente ammortizzati oggetto di incentivazione siano caratterizzati da indici di *asset health* che, pur essendo al di sopra della soglia che ne garantisce l'esercizio in condizioni di sicurezza, risultano particolarmente bassi e sottendono un elevato livello di attenzione da parte del gestore; tali metanodotti sono quelli per i quali, sotto il punto di vista della sicurezza, sarà necessario programmare un intervento di sostituzione nel medio termine; da un'analisi di tali *asset*, peraltro, è emerso come indici di *asset health* bassi non siano necessariamente correlati con la vetustà del metanodotto;
- con riferimento all'istanza presentata da SGI S.p.A.:
 - a) le valutazioni sullo stato di salute dell'infrastruttura, finalizzate a dimostrare che le reti completamente ammortizzate possono essere esercite in sicurezza e assicurando adeguati livelli di qualità del servizio, sono state effettuate sulla base di una metodologia interna di *risk assesment*, integrata con alcuni principi della metodologia *Asset Health* messa a punto da Snam Rete Gas S.p.A.;
 - b) la società ha reso noto che una nuova versione ulteriormente evoluta di metodologia *Asset Health* è attualmente in fase di elaborazione con l'obiettivo di averla a disposizione entro fine anno;
 - c) la metodologia utilizzata, pur non essendo pienamente conforme alla metodologia *Asset Health* sviluppata da Snam Rete Gas S.p.A., è comunque idonea rispetto all'obiettivo di dimostrare lo stato di salute delle infrastrutture.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 37.4 della RTTG 6PRT, con comunicazioni del 2 maggio 2023 (prot. Autorità A/30021 del 3 maggio 2023) e del 15 maggio 2023 (prot. Autorità A/32963 del 16 maggio 2023), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'Autorità un modello tariffario che permette di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo (anno 2024);
- sulla base di tale modello, e delle informazioni rilevanti per il calcolo dei corrispettivi come risultanti dalle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto, emerge come, per l'anno 2024 e rispetto all'anno 2023:
 - a) la variazione dei corrispettivi di capacità (pari mediamente a circa -5% per i corrispettivi di entrata e +10% per i corrispettivi di uscita) rifletta:
 - i) la modifica della ripartizione *entry/exit* rispetto al 5PRT (da 28/72 a 25/75), che ha un effetto sui corrispettivi di entrata pari a circa -11% e sui corrispettivi di uscita pari a circa +4%;

- ii) la variazione dei ricavi di riferimento complessivamente da recuperare mediante corrispettivi di capacità (+9,3%);
 - iii) la variazione delle capacità previste in conferimento (-1,6% per i punti di entrata, +3,0% per i punti di uscita);
 - iv) la differente ripartizione delle capacità previste in conferimento tra i diversi punti di entrata e in particolare il maggior contributo dei punti da Sud, a tariffa più elevata, che ha un effetto di mitigazione dei corrispettivi di entrata a livello complessivo, e un effetto di incremento dei punti di uscita al Nord (ad eccezione del punto di Tarvisio, il cui incremento è in parte compensato dal maggior utilizzo del medesimo punto in uscita);
- b) la variazione del corrispettivo unitario variabile CV_U (pari a +9%) sia riconducibile alla variazione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante l'applicazione di tale corrispettivo (+6,8%) e alla riduzione dei volumi di riferimento utilizzati come *driver* (-1,8%).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'Articolo 40 della RTTG 6PRT, le imprese Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (da ultimo, prot. Autorità A/31150 del 8 maggio 2023), Energie Rete Gas S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/35059 del 23 maggio 2023), GP Infrastrutture S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/31998 del 11 maggio 2023), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (prot. Autorità A/29960 del 3 maggio 2023), Metanodotto Alpino S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/32022 del 11 maggio 2023), Netenergy Service S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/34703 del 22 maggio 2023), Retragas S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/34762 del 22 maggio 2023), SGI S.p.A. (da ultimo, prot. Autorità A/34850 del 22 maggio 2023) e Snam Rete Gas S.p.A. (da ultimo, prot. Autorità A/34934 del 23 maggio 2023) hanno comunicato all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno 2022, sulla base della quale sono determinati i fattori correttivi e di conguaglio di competenza del medesimo anno;
- ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 139/2023/R/GAS, i conguagli relativi ai costi riconosciuti per gli autoconsumi e agli oneri relativi al sistema di *Emission Trading* (ETS) relativi agli anni 2022 e 2023 sono soggetti a compensazione con la Cassa operata in sede di attestazione dei ricavi, congiuntamente alla compensazione delle partite economiche relative ai fattori correttivi dei ricavi;
- con riferimento ai fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2022, le imprese di trasporto devono versare a Cassa, a valere sul "Conto oneri trasporto", un ammontare pari a circa 87,4 milioni di euro, determinato sulla base della regolazione delle seguenti partite:
 - a) 147,6 milioni di euro, da versare per il fattore correttivo dei ricavi di capacità ($FC_{2022}^{T,CAP}$) di cui all'Articolo 29 della RTTG 5PRT, derivanti dalla riduzione del valore del tasso di remunerazione del capitale per l'attività di trasporto rispetto a quello utilizzato nella determinazione dei ricavi ai fini dei corrispettivi, nonché dalle maggiori capacità effettivamente conferite rispetto a quelle previste in conferimento ai fini della determinazione dei corrispettivi,

- specialmente nei punti di entrata di Mazara del Vallo e Passo Gries per effetto della riduzione delle importazioni dal punto di entrata di Tarvisio;
- b) 5,4 milioni di euro, da versare per il fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto ($FC_{2022}^{T,COM}$) di cui all'Articolo 30 della RTTG 5PRT, per effetto dei maggiori quantitativi di gas riconsegnato nei punti di uscita della rete rispetto ai quantitativi utilizzati ai fini della determinazione del corrispettivo variabile (+4,9%);
 - c) 10,0 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato ($C^{2022,GNC}$) di cui all'Articolo 30bis della RTTG 5PRT;
 - d) 24,4 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio relativo ai costi per gli autoconsumi, e 32,2 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio relativo agli oneri ETS, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 139/2023/R/GAS;
 - e) 0,8 milioni di euro, da versare per il fattore correttivo dei ricavi del servizio di misura del trasporto (FC_{2022}^M), in coerenza con le previsioni di cui alla RTTG 6PRT che ne prevedono la regolazione sul “Conto oneri trasporto”;
- ai sensi del comma 19.4 della RTTG 6PRT, ai fini del dimensionamento del corrispettivo complementare CV_{FC} , l'Autorità tiene altresì conto di eventuali straordinarie esigenze di finanziamento o eccedenze del “Conto oneri trasporto”;
 - tenuto conto della regolazione delle partite sopra richiamate, sul “Conto oneri trasporto” è prevista, al 31 dicembre 2023, una giacenza di circa 19,4 milioni di euro; nel corso dell'anno 2024, per effetto della regolazione delle partite relative ai fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2023, che includono anche la regolazione dell'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate relativo a tale anno, è possibile prevedere la necessità di ricorrere a tali risorse in giacenza; pertanto, in ottica di prudenza e anche al fine di garantire la stabilità del corrispettivo complementare CV_{FC} , si ritiene opportuno dimensionare tale corrispettivo pari a zero anche per il 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 139/2023/R/GAS di approvazione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT sono stati introdotti moltiplicatori per i conferimenti di capacità su base infrannuale per i punti di riconsegna relativi ad utenze industriali; tali modifiche decorrono dal 1 gennaio 2024, laddove i conferimenti di capacità infrannuale per tali punti sono invece disponibili a decorrere dal 1 ottobre 2023;
- sono stati riscontrati errori materiali nella RTTG 6PRT, in particolare:
 - a) nella definizione delle classi di portata dell'impianto di misura (*Qero*) per l'applicazione del corrispettivo CM_{CF}^{pdr} a copertura dell'attività di *metering* sui punti di riconsegna dei clienti finali, laddove il discrimine tra la classe c) e la classe d) deve essere individuato pari a 200 Smc/h in quanto tale portata corrisponde al valore oltre il quale, sulla base della normativa tecnica, è necessaria l'installazione del *data logger*;

- b) nella definizione del perimetro di applicazione del corrispettivo CRV^I , che include anche i punti di riconsegna relativi ai *city gate*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere la possibilità di applicare, alle capacità conferite su base infrannuale nei punti di riconsegna relativi ad utenze industriali nel periodo tra il 1 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023, i moltiplicatori di cui alla Tabella 6 della RTTG 6PRT, ossia pari a 1,2 (trimestrale), 1,3 (mensile), 1,5 (giornaliero);
- disporre le modifiche alla RTTG 6PRT per la correzione degli errori materiali sulle classi di portata per l'applicazione del corrispettivo CM_{CF}^{pdr} , e sul perimetro di applicazione del corrispettivo CRV^I , secondo quanto indicato in premessa;
- in ragione della conclusione degli *iter* di riclassificazione, e della loro decorrenza dal 1 gennaio 2023:
 - a) escludere le reti oggetto di istanza di riclassificazione dal procedimento di approvazione delle proposte tariffarie relative al 2024, incluse le proposte di rideterminazione dei ricavi 2023 sulla base dei dati di consuntivo;
 - b) prevedere di adottare le conseguenti determinazioni sulle tariffe di distribuzione del gas naturale relative all'anno 2023 coerentemente con le previsioni di regolazione tariffaria vigenti, nonché sulla gestione dei ricavi effettivamente conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi di trasporto nell'anno 2023;
- approvare, anche tenuto conto delle modifiche alla RTTG 6PRT disposte con il presente provvedimento, le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura per l'anno 2024 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A.;
- prevedere che, con riferimento agli interventi oggetto di valutazione critica in sede di valutazione dei Piani 2021 e 2022 ai sensi della deliberazione 696/2022/R/GAS:
 - a) qualora nei prossimi Piani gli elementi informativi forniti non consentano di superare le criticità relative alle analisi costi-benefici, gli incrementi patrimoniali degli investimenti interessati realizzati a decorrere dall'anno 2023 siano ammessi al riconoscimento tariffario nei limiti dei benefici monetizzati in coerenza le previsioni di cui all'Allegato A della deliberazione 468/2018/R/GAS;
 - b) gli investimenti relativi ad interventi che presentano criticità legate al coordinamento tra trasporto e distribuzione realizzati dal 2023 siano esclusi dal riconoscimento tariffario fino all'accertamento del coordinamento, senza possibilità per le imprese di trasporto di recuperare la mancata remunerazione sulle immobilizzazioni in corso;
- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento come approvati ai sensi della presente deliberazione e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas

- S.p.A., i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG 6PRT relativi all'anno 2024;
- rideterminare i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2023 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo del 2022, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2023}^{CONS} e ΔRM_{2023}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto;
 - disporre che le imprese versino a Cassa un ammontare complessivo pari a 87,4 milioni di euro per la compensazione dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2022;
 - determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} per l'anno 2024 pari a zero;
 - disporre che, in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2024 in via definitiva (contestualmente all'approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025), si tenga conto, oltre che dei dati di consuntivo relativi all'anno 2023, anche dell'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione per l'anno 2024 in esito all'applicazione del meccanismo di *trigger* di cui all'Articolo 8 del TIWACC 2022-2027;
 - accogliere transitoriamente l'istanza presentata da SGI S.p.A. per il riconoscimento dell'incentivo, prevedendo al contempo che, sviluppata la metodologia *Asset Health*, la società ripresenti le analisi anche con riferimento agli *asset* oggetto di incentivazione nel 2023 e nel 2024, al fine di verificare se le condizioni di sicurezza e qualità del servizio siano dimostrate anche con tale metodologia e, in caso contrario, escludere dall'incentivo le infrastrutture che non rispettano tali condizioni;
 - valutare, nel corso della sperimentazione dell'incentivo al mantenimento in esercizio delle reti ammortizzate, una revisione dell'ambito di applicazione o l'entità dell'incentivo in relazione agli *asset* con indici di *asset health* molto bassi, che implicano la necessità di procedere ad una sostituzione delle infrastrutture nel breve-medio termine, anche verificando l'effettivo tasso di sostituzione

DELIBERA

1. di prevedere l'applicazione, alle capacità conferite su base infrannuale nei punti di riconsegna relativi ad utenze industriali nel periodo tra il 1 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023, dei moltiplicatori di cui alla Tabella 6 della RTTG 6PRT, ossia pari a 1,2 (trimestrale), 1,3 (mensile), 1,7 (giornaliero);
2. di disporre le seguenti modifiche alla RTTG 6PRT:
 - a. al comma 22.1, lettere c) e d), le parole "250 Smc/h" sono sostituite dalle parole "200 Smc/h";
 - b. al comma 41.2, lettera e), dopo le parole "reti regionali di gasdotti" sono aggiunte le parole "e nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione";
3. di approvare, anche tenuto conto di quanto disposto al punto 2., le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura del trasporto di cui

all'articolo 37 della RTTG 6PRT relative all'anno 2024, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG 6PRT secondo le precisazioni di cui in premessa;

4. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG 6PRT, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
5. di approvare i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2023 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo del 2022, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2023}^{CONS} e ΔRM_{2023}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto;
6. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
7. di disporre che le imprese versino a Cassa un ammontare complessivo pari a 87,4 milioni di euro;
8. di determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} pari a zero;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
10. di pubblicare la presente deliberazione, e la RTTG 6PRT così come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini